



SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA



AUTHORITY
PARI OPPORTUNITÀ
SAN MARINO

Piano Nazionale Globale per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne

2024/2026



Sommario

PREMESSA	2
I - LA CONOSCENZA DEL FENOMENO	5
II - IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE	8
III - IL PIANO STRATEGICO LINEE DI INTERVENTO: POLO PARI OPPORTUNITA'; PREVENZIONE; PROTEZIONE E SOSTEGNO; PUNIZIONE DELLE CONDOTTE; MONITORAGGIO	12
A) IL POLO PARI OPPORTUNITA'	12
B) PREVENZIONE.....	13
B 1) Campagne di comunicazione e informazione	15
B 2) Istruzione e formazione.....	16
B 3) Attivare programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne	19
B 4) Sensibilizzazione del settore privato e dei mass media sugli stereotipi ed il sessismo maschile contro le donne.....	20
C) PROTEZIONE E SOSTEGNO	21
D) PUNIZIONE DELLE CONDOTTE	25
E) MONITORAGGIO	27
IV - Percorso di attuazione	29
POLITICA ED ISTITUZIONI.....	29

PREMESSA

Il Piano d'azione nazionale globale contro la violenza sulle donne (di seguito Piano) si prefigge di armonizzare il coinvolgimento di tutte le Istituzioni, il Governo, le Associazioni ed il partenariato socioeconomico nella prevenzione e gestione del fenomeno della violenza, aggravato certamente a seguito del confinamento imposto dall'epidemia del Covid-19 e dalla crisi economico-sociale a livello globale.

Occorre dare impulso all'azione per una partecipazione attiva di tutta la società civile, e dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni collegati a questa tipologia di violenza: non solo la prevenzione, la protezione delle vittime e la punizione degli agenti la violenza, ma occorre altresì predisporre programmi di formazione ed educazione degli operatori e della popolazione in generale, informare e sensibilizzare la collettività, tutelare le vittime di discriminazione in generale, agevolare l'autonomia lavorativa, economica ed abitativa.

Il Piano si propone di attivare un circolo virtuoso che contribuisca a creare “un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica”, come indicato nella “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul del 2011, che la Repubblica di San Marino ha ratificato in data 28 gennaio 2016. Trattasi della carta internazionale di riferimento in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, il faro degli operatori nella determinazione degli obiettivi e delle politiche in tale ambito.

Il 23 settembre 2021 il GREVIO (Gruppo di esperti indipendenti responsabili del monitoraggio dell'attuazione dei principi enucleati nella Convenzione di Istanbul) ha pubblicato il primo rapporto di valutazione della Repubblica di San Marino. Il GREVIO ha rivolto al nostro Paese molteplici Raccomandazioni in tema di contrasto alla violenza, da espletarsi in molteplici ambiti. Il Piano Nazionale Globale intende pertanto fare proprie dette Raccomandazioni del GREVIO e intervenire per darvi attuazione e concretezza.

In particolare, occorrerà:

- aumentare le risorse umane e finanziarie destinate in generale alla prevenzione ed alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ed alle organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne (Racc. 28);

- istituire meccanismi di cooperazione, consultazione e scambio tra le organizzazioni deputate alla lotta alla violenza sulle donne e violenza domestica (Racc. 32);

- creare un sistema comune di raccolta dati, sia a livello giudiziario che presso le forze dell'ordine, basato su categorie comuni, che includano tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul (Racc. 46);

- ampliare gli sforzi di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'argomento della violenza sulle donne e domestica, sia a livello di formazione appropriata agli insegnanti, agli operatori delle forze dell'ordine, alla magistratura, che in generale alla popolazione;

- attuare programmi di intervento, riabilitazione e trattamento preventivo per gli autori di violenza sessuale e domestica (Racc. 78);

- coinvolgere i datori di lavoro nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne, anche attraverso la cooperazione dei sindacati (Racc. 85);

- garantire più ampia diffusione delle informazioni sui servizi, ad esempio con l'utilizzo di piattaforme web, a sostegno e misure legali previste per le vittime di violenza (Racc. 94);

- assicurare la possibilità di accesso immediato, soprattutto nelle prime fasi della violenza, a servizi che facilitino il recupero (cure mediche, sostegno psicologico), nonché assistenza finanziaria, alloggio (cd. case rifugio), aiuto nella ricerca di un'occupazione (Racc. 100/119);

- adottare le misure necessarie per garantire che la magistratura consideri tutte le questioni inerenti alla violenza contro le donne (in merito a diritti di affidamento e visita minori, screening/monitoraggio delle relazioni genitoriali) (Racc. 144);

- garantire che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti e sanzionati rapidamente, riducendo il numero dei casi caduti in prescrizione (Racc. 188);

- rafforzare il sistema di ordinanze di allontanamento e protezione (Racc. 202).

L'intervento che scaturirà a seguito del recepimento delle Raccomandazioni e dell'impulso normativo e sociale che si propone il Piano mira a:

1. tutelare la libertà dalla violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata;
2. promuovere la parità di genere, come principio fondamentale per lo sviluppo della società;
3. implementare tutti gli interventi per rafforzare l'autonomia economica delle vittime;
4. supportare l'inclusione, per abbattere l'impatto delle conseguenze della vulnerabilità e discriminazione delle vittime.

Il Piano dovrà soprattutto ispirare il Legislatore nell'implementazione e revisione di tutta la normativa a supporto sia delle vittime sia della gestione del fenomeno della violenza sulle donne in generale.

I - LA CONOSCENZA DEL FENOMENO

“La violenza di genere contempla tutti gli atti di lesione o sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica comprese le minaccia di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; mentre l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner o tra partner considerati equivalenti ai coniugi, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Tale definizione, riportata nel rapporto del GREVIO e recepita dalla Legge 6 maggio 2016 n. 57 - Norme di adeguamento dell’Ordinamento Sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), definisce quali siano le condotte che comportano violenza contro le donne, di genere e domestica.

La giurisprudenza sammarinese ha avuto modo di confrontarsi con tutti quei reati inerenti alla violenza di genere, ed ha precisato che

“costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull’appartenenza sessuale o di genere che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Il termine genere è riferito a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Costituisce violenza domestica l’atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all’interno della famiglia o nel nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner considerati equivalenti al coniuge, indipendentemente dal fatto che l’autore della violenza sia o sia stato convivente della vittima. ... Coerentemente, dunque, gli atti persecutori commessa da un (attuale o precedente) partner - controparte di un rapporto amoroso o sessuale sufficientemente qualificata dalla durata e dall’intensità dell’esperienza di intimità, passione e coassunzione responsabile (rif. "equivalenti al coniuge") - rientrano a pieno titolo nei temi di tutela oggetto della Legge 97/2008 e ss. Mm.”¹

La conoscenza del fenomeno della violenza di genere non può prescindere dall’analisi dei dati statistici e dall’analisi delle modalità con cui viene commessa.

Come previsto dall’art. 37 della Legge 20 giugno 2008 n. 97 - la legge sulla prevenzione e repressione della violenza sulle donne e di genere - spetta all’Authority Pari Opportunità

¹ Sentenza del Commissario della Legge del 16 marzo 2022 (depositata il 4 maggio 2023) nel procedimento penale n. 436/RNR/2020.

raccogliere e conservare i dati sulla violenza di genere. Come accade anche in altre realtà nazionali la raccolta dei dati, stante il coinvolgimento di più organismi, si può configurare di particolare difficoltà, pertanto in collaborazione con i servizi della Pubblica Amministrazione preposti dovranno essere supportate le attività di raccolta, standardizzazione e indicizzazione dei dati utili per la redazione di statistiche nelle differenti materie di settore, mentre la somministrazione alla popolazione di un questionario anonimo e con cadenza annuale potrà consentire una panoramica più ampia circa la portata del fenomeno e far pervenire ulteriori situazioni di sommerso.

Per quanto concerne i dati relativi alla Violenza di Genere trasmessi dal Tribunale della Repubblica di San Marino, occorre distinguere la sezione penale e la sezione civile, con la doverosa precisazione che ogni segnalazione effettuata ai sensi dell'art.19 della Legge n. 97/2008 dà luogo all'apertura di un fascicolo di tutela presso la Cancelleria Civile del Tribunale.

La maggior parte dei fascicoli di tutela di pertinenza della Sezione Civile si aprono a seguito di una segnalazione effettuata dalle Forze dell'Ordine o dal Pronto Soccorso: una volta aperto un fascicolo sulla violenza di genere con la segnalazione alla Cancelleria Civile del Tribunale, che la trasmette ai servizi socio-sanitari e da questi presa in carico; la segnalazione viene pertanto archiviata.

Il tipo di violenza riscontrata più frequentemente è quella fisica e quella fisica/psicologica. La tipologia delle vittime nella maggior parte sono giovani donne, sammarinesi, occupate.

Il maltrattante è, nella quasi totalità dei casi, nella cerchia dei famigliari o dei conoscenti.

Nella Sezione Penale i reati che maggiormente vengono contestati sono quelli di minaccia (art. 181 C.P.), atti persecutori (art. 181 bis C.P.) e percosse (art. 157 C.P.). L'atto introduttivo della denuncia passa nella maggioranza dei casi attraverso un rapporto giudiziario delle Forze dell'Ordine oppure tramite una denuncia/querela delle stesse o anche da parte della vittima stessa

L'ambito nel quale la violenza è perpetrata è solitamente quello delle relazioni affettive (convivenza, matrimonio) e l'età delle vittime è spesso giovane/adulta, compresa tra i 18 e i 29 anni.

Ad oggi l'Authority per le Pari Opportunità risulta parte civile in 31 procedimenti penali ancora in essere.

In base all'art. 34 della Legge n. 97/2008 l'Authority per le Pari Opportunità provvede alla raccolta dati statistici relativi alla violenza di genere, e annualmente redige un apposito rapporto che deve essere pubblicamente diffuso, in occasione del 25 novembre di ogni anno,

data istituita a livello internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e di genere. Gli ultimi dati pervenuti sono stati pubblicati nell'ultima Relazione dell'Authority per le Pari Opportunità.

II - IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Nella Repubblica di San Marino la violenza contro le donne è normata dalla Legge 20 giugno 2008 n. 97 “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere” che, in accoglimento della campagna avanzata dal Consiglio d’Europa che svoltasi in parte durante la presidenza sammarinese (novembre 2006 – maggio 2007), ha introdotto misure di assistenza e protezione per le vittime, azioni preventive da parte delle forze dell’ordine e diversi emendamenti al Codice Penale.

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul, avvenuta il 28 gennaio 2016 ed entrata in vigore il 1° maggio 2016, sono state adottate una serie di misure di adeguamento per uniformare la normativa a quanto stabilito nella suddetta Convenzione. Tali misure sono state recepite nella Legge n. 57 del 6 maggio 2016, che ha ampliato ed integrato la portata della Legge n. 97/2008.

La Legge n. 97/2008 rimane il riferimento primario in materia di violenza contro le donne. Essa ha altresì apportato, unitamente alla Legge n. 57/2016 e alla Legge n. 31/2018 (*Differimento del termine di cui all’articolo 20 della Legge 6 maggio 2016 n. 57 - Norme di adeguamento dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul*), una serie di modifiche al Codice Penale con particolare riferimento all’art. 167 (riduzione o mantenimento in schiavitù), all’art. 168 (tratta di persone), all’art. 168 bis (induzione alla prostituzione), all’art. 172 (circostanza aggravante del reato di violazione della libertà sessuale) e all’art. 172 bis (violenza sessuale di gruppo).

È stato altresì aggiornato l’art. 178 (procedibilità d’ufficio e remissione di querela) che, a seguito di diverse modifiche intervenute con l’art. 17 della Legge 6 maggio 2016 n. 57 e da ultimo con la Legge 20 marzo 2018 n. 31, ha assunto il seguente tenore:

“Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 175 e 177 è richiesta la querela dell’offeso. Per i reati di cui al precedente comma, la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell’articolo 7 del Codice di Procedura Penale. Per i reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 154-bis, 171, 172, 172-bis, 176, 176-bis, la remissione della querela da parte dell’offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato. Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso dall’ascendente, dal tutore o dall’adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa. Si procede altresì d’ufficio

se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata"².

Dall'evoluzione dell'articolo si comprende come il legislatore abbia voluto rafforzare la tutela nei confronti dei soggetti vittima di violenza di genere.

Lo ha fatto nel 2008 aggiungendo nel novero dei reati l'art. 172 bis relativo alla violenza sessuale di gruppo che non era prevista nel nostro ordinamento, e modificando il termine per rimettere la querela stabilendo che può essere ritirata solo fino alla prima udienza dibattimentale anziché fino alla sentenza di primo grado. Inoltre è stata introdotta la possibilità, nel caso in cui la persona offesa sia un minore, di far decorrere la prescrizione e il termine per presentare querela dal compimento della maggiore età, ed è stata estesa la procedibilità d'ufficio per i casi di recidiva. Lo ha fatto altresì in maniera vigorosa nel 2016 con le modifiche introdotte dalla Legge n. 57, in base alla quale i reati indicati nella norma diventano tutti perseguibili d'ufficio ad eccezione dell'art. 175 c.p. (Seduazione) e dell'art. 177 c.p. (Corruzione di minorenni), e soprattutto con la previsione che la remissione di querela da parte dell'offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale instaurato.

Si deve sempre alla Legge n. 97/2008 l'introduzione nell'ordinamento sammarinese del reato di cui all'art. 181 bis c.p. relativo agli atti persecutori per il quale:

“E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa. Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado. Si procede a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con

² La vecchia formulazione dell'art. 178 era la seguente: “Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 171, 172, 173, 175, 176, e 177 è richiesta la querela dell'offeso. La remissione produce effetto se fatta prima delle contestazioni finali a norma del codice di procedura penale ovvero, nei procedimenti sommari, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio”. Poi l'art. è poi stato sostituito dall'art. 12 della Legge 20 giugno 2008 n.97: “Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 171, 172, 172 bis, 173, 175, 176 e 177 è richiesta la querela dell'offeso. La remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7, del Codice di Procedura Penale. Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata”).

arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio”.

Da ultimo, con la Legge 1° febbraio 2021 n. 16, è stato inserito nel codice penale l'art. 181 ter che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (trattasi del cd. *revenge porn*):

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000,00 a 10.000,00 euro. Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000,00 a 8.000,00 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento. Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000,00 a 12.000,00 euro. Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito”.

Un ultimo riferimento merita di essere fatto sulle misure cautelari, previste nell'ordinamento sammarinese all'art. 53 del codice di procedura penale³, che sono attivate in

³ Art. 53-bis
(Esigenze cautelari)

1. Il Giudice Inquirente ravvisa le esigenze cautelari:

- a) quando sussiste concreto ed attuale pericolo di inquinamento per l'acquisizione e la genuinità delle prove, sulla base di specifiche ed inderogabili esigenze d'indagine, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate;
- b) quando il prevenuto si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, alla stregua di comportamenti significativi della volontà di espatriare o rendersi irrimediabile;
- c) quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del prevenuto, desunta da comportamenti o atti concreti, dalle condizioni personali o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi reati con uso di armi o altri mezzi di violenza alle persone o reiteri condotte della stessa specie di quella per cui si procede.

2. Il Giudice Inquirente valuta la specifica idoneità di ciascuna misura cautelare in relazione alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare, adottando quella meno afflittiva e in concreto sufficiente a soddisfare le medesime esigenze.

3. Il Giudice Inquirente individua la misura da applicare secondo un criterio di gradualità. La misura cautelare deve comunque risultare proporzionata - allo stato degli atti - all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena.

caso di ordini di protezione per le vittime di violenza (ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima) quando sussiste il concreto pericolo che il maltrattante possa reiterare le condotte di violenza. La misura cautelare prevista dall'art. 53 del codice di procedura penale sarà poi sottoposta al riesame come previsto dall'art. 53 *quinquies*.

È pertanto possibile affermare che sia il Codice Penale sia il Codice di Procedura Penale di San Marino siano certamente adeguati a contrastare e punire i reati che appartengono alla categoria della violenza contro le donne e contengano tutti gli strumenti necessari che permettono di contrastare il fenomeno della violenza di genere.

4. La custodia cautelare in carcere può essere eccezionalmente disposta:

a) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al terzo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, oppure di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata;

b) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia di secondo grado, il prevenuto sia stato dichiarato misfatto abituale, di mestiere o costituzionale, o ricorrano nelle condotte per cui si procede modalità tali da poter comportare la dichiarazione di cui all'articolo 16 del Codice Penale, oppure nelle stesse condotte sussistano le particolari circostanze di aggravamento di cui all'articolo 90 del Codice Penale, e comunque vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata.

5. Il Giudice Inquirente, salvo quando sussistano circostanze di eccezionale gravità, non può disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Se la persona destinataria della misura di custodia in carcere è madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o in stato di gravidanza, ovvero padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, oppure qualora sia accertata in concreto l'incompatibilità della restrizione in carcere con le sue condizioni di salute, la custodia cautelare in carcere è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive.

6. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il Giudice Inquirente può prescrivere controlli mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui gli arresti domiciliari sostituiscano la custodia in carcere, il diniego del consenso da parte del prevenuto ad attuare i predetti controlli costituisce motivo per il ripristino della custodia in carcere.

7. Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto.

8. Il prevenuto ha diritto ad ottenere un colloquio con il proprio difensore entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura custodiale. Il Giudice Inquirente, limitatamente ai reati punibili con la prigionia non inferiore al terzo grado, se ritiene che il colloquio possa recare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, può differire il colloquio con il provvedimento che dispone la misura custodiale, motivando specificamente sul punto.

III - IL PIANO STRATEGICO LINEE DI INTERVENTO: POLO PARI OPPORTUNITA'; PREVENZIONE; PROTEZIONE E SOSTEGNO; PUNIZIONE DELLE CONDOTTE; MONITORAGGIO

A) IL POLO PARI OPPORTUNITA'

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, con delibera n. 5 del 25 aprile 2022, ha istituito un gruppo di lavoro al quale è stato demandato il compito di redigere un documento mirato ad istituire una Commissione Speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, istigazione all'odio e alla violenza, con compiti di osservazione, studio, indirizzo e iniziativa.

Nel rapporto finale di questo gruppo di lavoro è stato proposto, oltre ad un intervento legislativo complessivo per rendere l'Authority e la Commissione Pari Opportunità maggiormente rispondenti alle raccomandazioni internazionali e più efficienti con riferimento alle esigenze ed ai compiti che tali organi sono chiamati ad espletare, di istituire il "Polo per le Pari Opportunità e per la Prevenzione e il contrasto alla discriminazione e all'intolleranza" in cui far confluire la Commissione Pari Opportunità, l'Authority Pari Opportunità e tutti quegli organismi che si occupano di temi sociali ed etici.

Tra le figure da prevedere nell'ambito del Polo, sarà fondamentale quella del giurista, al fine di indirizzare e sostenere sin da subito le vittime di violenza che si rivolgeranno al Polo, e così risolvere le problematiche verificatesi in sede di presentazione degli esposti, soprattutto tra quelli indirizzati al Giudice Tutelare e quelli indirizzati al Commissario della Legge Giudice Inquirente.

Il Polo si dovrà occupare anche di rispondere agli organismi internazionali, ad esempio ECRI, GREVIO, GRETA, OIL ecc., nei vari cicli di monitoraggio previsti dalle convenzioni sottoscritte sulle varie tematiche.

Con il Decreto Delegato 29 settembre 2023 n. 143 è stato istituito un ufficio denominato "Segreteria Tecnico-Amministrativa per le pari opportunità, la bioetica e l'inclusione sociale" che ha la missione di supportare le Commissioni, le Autorità e i Comitati nei settori della pari opportunità, della bioetica, dell'inclusione sociale e dei diritti delle persone con disabilità e svolge funzioni amministrative, contabili e di segreteria, nonché funzioni di supporto tecnico e giuridico.

Da quanto sopra discende l'esigenza di proseguire l'attività di confronto, di analisi e di studio, volta a definire le misure normative per rispondere alle esigenze segnalate, pertanto si propone la nomina di un apposito Gruppo di Lavoro.

B) PREVENZIONE

La prevenzione è lo strumento più efficace per combattere la violenza di genere e, quanto meno, dovrebbe essere quello preferenziale e maggiormente potenziato.

Solo la prevenzione consentirà di ridurre la violenza di genere e di evitare che atti di violenza sfocino in femminicidi o violenze irreversibili.

Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Essenziali saranno pertanto le strategie mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Si ritiene infatti quanto mai necessario aumentare la consapevolezza della pubblica opinione e del sistema educativo e formativo sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza sulle donne e promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza.

È necessario lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che producono condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza di genere, coinvolgendo le nuove generazioni ed investendo nella loro formazione.

Il pregiudizio sessista che considera “goliardate” le molestie maschili e mette sotto accusa il comportamento delle vittime è molto radicato nella società dove le donne vengono definite disinibite mentre gli uomini innamorati. Purtroppo, capita spesso che nei vari telegiornali vengano pubblicate chat delle vittime e scandagliata la loro vita privata, creando il rischio di disincentivare le denunce in quanto si diventa vittime una seconda volta con l'esposizione alla gogna mediatica.

Nella Convenzione di Istanbul è chiaro il collegamento tra il fenomeno della violenza e la mancanza di un'effettiva parità di genere. Generalmente, infatti, il livello di attuazione delle politiche di pari opportunità di un Paese riflette il livello di coscienza del problema della violenza sulle donne da parte della società. Tutte le politiche antidiscriminatorie che contribuiscono al diffondersi della parità fra i generi servono al tempo stesso come prevenzione e, alla lunga, come limitazione della violenza contro le donne.

Proprio per tale ragione la Convenzione pone l'accento sulla prevenzione alla violenza di genere, che deve essere attuata mediante strumenti di sensibilizzazione, educazione, formazione, ricerca.

Nel rapporto di valutazione di base del GREVIO, tra le raccomandazioni per la Repubblica di San Marino, quelle sulla prevenzione occupano un posto prioritario⁴.

Il Piano 2024-2026 ha questo primario obiettivo, ed in particolare propone di:

- ☒ aumentare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica attraverso campagne informative su giornali radio e televisione;
- ☒ rafforzare il sistema scolastico, migliorando la capacità operativa degli insegnanti e del personale della scuola su come riconoscere, intercettare, prevenire e far emergere le situazioni di violenza;

⁴ Si richiamano le seguenti raccomandazioni:

55. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare misure proattive e sostenute per promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento sociali e culturali sessisti che si basano sulla nozione di inferiorità delle donne e che di conseguenza contribuiscono a perpetuare la violenza contro le donne.

59. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a proseguire e ad ampliare i loro sforzi di sensibilizzazione, promuovendo o conducendo campagne regolari durante tutto l'anno in relazione a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, anche attraverso mezzi di comunicazione accessibili a tutti e con la collaborazione delle organizzazioni della società civile. Il GREVIO incoraggia inoltre fortemente le autorità sammarinesi a promuovere programmi e attività per la responsabilizzazione delle donne e delle ragazze, comprese le donne e le ragazze a rischio di discriminazione multipla.

64. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi volti a fornire un'istruzione sulle materie contemplate dall'Articolo 14 della Convenzione di Istanbul. Il GREVIO incoraggia inoltre le autorità a offrire una formazione appropriata agli insegnanti, al fine di dotarli delle competenze necessarie per affrontare adeguatamente questi argomenti.

73. Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a proseguire i loro sforzi per fornire una formazione adeguata ai professionisti interessati in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul, in particolare la magistratura, anche garantendo una formazione continua armonizzata e sistematica basata su protocolli e linee guida chiari per le diverse categorie professionali coinvolte.

78. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a sostenere programmi di intervento e di trattamento preventivo per gli autori di violenze sessuali e domestiche, anche: a. monitorando l'applicazione dell'Articolo 25 della Legge 97/2008 che subordina l'ammissione alla libertà vigilata delle persone condannate per violenza sessuale e domestica alla loro partecipazione a programmi di riabilitazione;

b. incoraggiando o richiedendo agli autori di violenza di frequentare programmi che promuovano un comportamento responsabile al fine di prevenire il verificarsi e/o il ripetersi di atti di violenza psicologica, fisica, sessuale o economica, anche nell'ambiente domestico;

c. fornendo sostegno finanziario e/o materiale ai programmi esistenti di intervento e trattamento preventivo degli autori di violenza;

d. garantendo che qualsiasi programma di intervento e di trattamento preventivo degli autori di violenza sia attuato in stretto coordinamento con i servizi di supporto specializzati per le vittime e con la magistratura e sia parte integrante di una risposta coordinata tra più agenzie alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

e. assicurando che la valutazione di qualsiasi programma per gli autori di violenza sia basata sulle migliori pratiche riconosciute per valutare il successo dei programmi e il loro impatto sui casi di recidiva.

F. Partecipazione del settore privato e dei mass media (Articolo 17)

82. Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi ad adottare ulteriori misure per garantire la piena attuazione dell'Articolo 3 della Legge 97/2008 sul ruolo dei media nella prevenzione della violenza contro le donne e l'uso del meccanismo di denuncia ivi previsto. Le autorità dovrebbero incoraggiare ulteriormente il settore dei media a sviluppare standard specifici di autoregolamentazione sulla rappresentazione non stereotipata delle donne e su come segnalare i casi di violenza tenendo conto del genere.

- ☐ promuovere, sempre nel sistema scolastico, la parità tra i sessi, per il superamento degli stereotipi di genere, anche attraverso la revisione della didattica e dei libri di testo e la formazione del corpo docente di ogni ordine e grado;
- ☐ formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale su fenomenologia, intercettazione, emersione, presa in carico, valutazione e gestione dei casi di violenza contro le donne, inclusi quelli che riguardano le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;
- ☐ rafforzare l'impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne;
- ☐ sensibilizzare il settore privato e i mass media sull'influenza della comunicazione e della pubblicità su temi quali stereotipi di genere e sessismo e sui loro effetti sulla fenomenologia della violenza maschile contro le donne.

B 1) Campagne di comunicazione e informazione

Trattasi dello strumento principale e fondamentale per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini sul tema della violenza di genere.

In particolare, attraverso la collaborazione tra l'Authority Pari Opportunità, associazioni datoriali e sociali sarà necessario sostenere campagne di comunicazione per le donne lavoratrici che sono vittime di violenza domestica, finalizzate a fornire informazioni che permettano la conoscenza del fenomeno e che favoriscano l'accesso agli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione delle vittime. Allo stesso modo dovranno essere introdotti strumenti di informazione per i datori di lavoro delle donne che subiscono violenza.

Di fondamentale importanza saranno le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione rivolte ad un pubblico maschile, al fine di eliminare i modelli ed i comportamenti maschili che riproducono relazioni stereotipate basate sullo squilibrio di potere, in modo tale da rendere consapevoli gli uomini dei meccanismi che sottostanno alla violenza contro le donne.

Verranno portate avanti ed implementate:

- la campagna di sensibilizzazione ed informazione "**AGATA è**", campagna di comunicazione per informare, sensibilizzare e incentivare i contatti delle vittime con la rete antiviolenza, tramite diversi canali di comunicazione, da quelli tradizionali a quelli on line, compresi i social media;

- i servizi offerti dall'app Tecum, applicazione da scaricare dallo store digitale, con la quale è possibile effettuare chiamate d'emergenza e condividere automaticamente la propria posizione satellitare per permettere un intervento veloce oltre ad avviare una registrazione ambientale e ad avere accesso ad altre informazioni utili.

B 2) Istruzione e formazione

Nella lotta alla violenza di genere è necessario che siano coinvolte le Segreterie di Stato per l'Istruzione e Cultura, la Sanità con delega alle Pari Opportunità, gli Affari Interni, per la Giustizia e la Famiglia.

L'Authority per le Pari Opportunità è già impegnata in prima linea in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino per la realizzazione di un piano di formazione annuale sulla violenza di genere, istituendo un vero e proprio Centro di Alta Formazione (CAF), anche con la collaborazione dell'Associazione Telefono Rosa. Nel corso della formazione coordinata tra Dipartimento di Scienze Umane e Authority per le Pari Opportunità verrà inserita anche la formazione del personale sanitario e socio sanitario.

È opportuno ampliare e potenziare lo strumento della Valutazione del Rischio che ad oggi risulta utilizzato dagli operatori dell'UOC Salute Mentale e dal Centro di Ascolto (con la somministrazione della modulistica SARA), attraverso un sistema integrato di scambi di informazioni tra tutti gli operatori del settore, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e dalla Raccomandazione 194 del GREVIO⁵.

In merito, particolarmente interessante è uno strumento messo a punto dalla Provincia Autonoma di Trento denominato *MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conferences) e impatto sociale*⁶ che ha lo scopo di prevenire il rischio di recidiva e di aumento della violenza partendo dal presupposto che nessun operatore è in grado da solo di avere un quadro completo della situazione della vittima, mentre ciascuno può portare il proprio contributo professionale per la costruzione di un percorso di aiuto. Tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, servizi sanitari e servizi sociali) condividono le informazioni in loro possesso per

⁵ Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a garantire che le valutazioni dei rischi siano effettuate in modo coordinato tra tutte le istituzioni interessate e risultino in misure di protezione efficaci e/o in piani di sicurezza che proteggano le vittime e i loro figli dal rischio di ulteriori violenze. Le autorità dovrebbero inoltre garantire che vengano effettuate valutazioni successive per considerare qualsiasi cambiamento nel livello di rischio.

⁶ <https://rivistaimpresasociale.it/archivio/component/k2/item/215-stakeholder-engagement-impatto-sociale-marac-trentino/215-stakeholder-engagement-impatto-sociale-marac-trentino.html?start=2> vedi articolo per maggiori informazioni sul sistema MARAC.

promuovere azioni finalizzate a ridurre il rischio di danno alle vittime e ai loro figli e ad aumentare il livello di sicurezza e di salute degli stessi.

La particolarità di questo strumento sta proprio nella multidisciplinarietà, infatti, è costituito dai rappresentanti della Questura di Trento (con funzioni di coordinamento del gruppo), Commissariato del Governo, Carabinieri, Polizia Locale, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, PAT (Servizio Politiche Sociali e Ufficio Pari Opportunità) e Ordine degli Assistenti Sociali. Adattando tale modello alla realtà sammarinese, è possibile valutare il rischio e indirizzare le vittime verso le migliori forme di tutela, come richiesto dal GREVIO, che in base all'art. 51 della Convenzione di Istanbul suggerisce l'adozione di misure legislative che consentano alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione ed il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti al fine di gestire i rischi e consentire sicurezza e sostegno, ad esempio prendendo in considerazione e valutando il fatto che il possibile autore della violenza sia in possesso di armi da fuoco.

Nel corso del 2022 sono state realizzate le seguenti iniziative, che verranno riproposte anche nei prossimi anni:

- **formazione di base per il personale non docente** sul tema *Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere: Legge 20 giugno 2008 n. 97 e successivi decreti*. Partecipanti: 266 tra addetti e personale tecnico di tutti gli ordini scolastici;
- **incontri di formazione per il personale docente** sul tema riguardante la *Didattica di genere - Educare al rispetto attraverso una didattica plurale*. La formazione è stata tenuta da alcune tra le maggiori esperte di pedagogia e del genere a livello italiano. Partecipanti: 292 insegnanti della Scuola Media, Superiore e Centro di Formazione Professionale. La seconda parte di formazione ha riguardato tutti gli insegnanti del Nido, Scuola dell'Infanzia e Scuola Elementare;
- **formazione per Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino**: incontro di formazione dal titolo "L'uomo autore di violenza: accoglienza e intervento". Formazione sul trattamento e la presa in carico della vittima di violenza e sui criteri di riconoscimento del soggetto maltrattante, studio dei relativi approcci terapeutici. Partecipanti: 24 professionisti iscritti all'ordine degli psicologi RSM;
- **formazione rivolta ai Servizi Socio-Sanitari e Ospedalieri**: la formazione si è focalizzata sul tema riguardante *la supervisione dei casi clinici*, alla quale hanno partecipato le Unità Operative Salute Mentale, Tutela Minori e Centro Salute Donna. Si

precisa che questa formazione è stata organizzata dall'Istituto Sicurezza Sociale previa validazione del programma;

- **formazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del Decreto Delegato n.60/2012;**
- **spettacoli e attività teatrale per la scuola e la cittadinanza:** rassegna Diversiamoci in collaborazione con gli Istituti Culturali.

In collaborazione con il settore Alta Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, l'Authority Pari Opportunità ha preso parte al seminario dedicato al tema "La violenza di genere nel quadro internazionale", evento organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, nell'ambito del master in Criminologia e Psichiatria forense.

Nel mese di aprile 2022 l'Authority ha partecipato alla formazione organizzata dalla Consulta per l'Informazione di San Marino, estesa anche all'Ordine dei Giornalisti Italiano. La tematica affrontata si è focalizzata sulla modalità di trasmettere una notizia di violenza perpetrata sulle donne attraverso i mezzi di comunicazione, tutelando tuttavia la privacy della vittima.

Per l'anno 2023 il piano formativo ha previsto, tra le tante attività anche una formazione di primo e secondo livello destinata alle Forze dell'Ordine, Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile, insieme alla formazione e agli aggiornamenti relativi alla normativa sammarinese che riguarda tutte le categorie professionali coinvolte nella rete.

Tra le attività di formazione anche un focus preciso sui reati informatici attraverso l'inquadramento normativo con riferimento alla legge sul *revenge porn*), lo studio del fenomeno sociale e i criteri di rilevamento del rischio.

Di fondamentale importanza è adottare ogni possibile strumento per formare gli operatori del settore pubblico e del privato – sociale affinché:

- ☐ possano riconoscere immediatamente, e così far emergere, il fenomeno della violenza contro le donne;
- ☐ stabilire un'adeguata relazione con la potenziale vittima;
- ☐ garantire la corretta presa in carico delle vittime, tenendo in considerazione le condizioni di vulnerabilità in cui si trovano le vittime.

Questi strumenti formativi dovranno interessare anche il personale impegnato nella prima identificazione e nell'accoglienza.

L'Authority, congiuntamente a tutti gli attori coinvolti, si farà anche promotore della definizione di linee guida alla base dei moduli formativi che garantiscano indirizzi e procedure operative comuni per tutti gli addetti.

I moduli formativi sono destinati a:

- medici, personale sanitario del pronto soccorso e degli altri servizi;
- magistratura e personale della Tutela Minori;
- corpo docente;
- ufficiali ed agenti di Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile;
- servizi e centri di primo ascolto;
- associazioni operanti nel settore;
- avvocati.

B 3) Attivare programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne

L'art. 16 della Convenzione di Istanbul prevede l'utilizzo di programmi di intervento preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali autori, anche al fine di prevenire la recidiva e per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. Ormai è evidente come alla base della violenza di genere vi sia una questione culturale trasversale nella società e scollegata da categorie nosologiche della psicologia e della psichiatria. Il punto di partenza del lavoro con il maltrattante è che la violenza è una scelta e che quel comportamento può essere cambiato scegliendo di far riferimento ad un nuovo modello valoriale. Comportamento verso cui l'uomo può essere accompagnato attraverso specifici percorsi psicoeducativi/riabilitativi (singoli o di gruppo) centrati su una nuova definizione di maschile, condotti da operatori/psicologi formati al riguardo.

In questo ambito sarà necessario realizzare attività di formazione specifica.

Con riferimento a tale argomento è di particolare importanza il protocollo siglato con l'Associazione Confine per creare dei percorsi rieducativi con uomini autori di violenza.

Coinvolgere i maltrattanti in un percorso di assunzione di responsabilità e di cambiamento è fondamentale.

Potenziando la capacità di rilevazione del maltrattamento, soprattutto quando i soggetti si rivolgono volontariamente, spesso in incognito, ai vari servizi con la richiesta di sostegno psicologico, consentirà di agire con tempestività e di contrastare ulteriori violenze.

Nel corso del 2022 nella relazione della Commissione Parlamentare Italiana di Inchiesta sul Femminicidio, è stato rilevato che intervenendo sul maltrattante si riducono

significativamente la recidiva e la reiterazione della violenza, di conseguenza, si migliora sia la protezione, sia la sicurezza delle vittime.

B 4) Sensibilizzazione del settore privato e dei mass media sugli stereotipi ed il sessismo maschile contro le donne

Il contrasto agli stereotipi o ad ogni forma di lesione della dignità dell'immagine delle donne è previsto dall'art. 12 della Convenzione di Istanbul e costituisce una parte fondamentale per una efficace prevenzione della violenza maschile contro le donne. Solo così si potranno evitare false rappresentazioni del genere femminile e riconoscere e stigmatizzare ogni forma di violenza a carico delle donne.

Come già accennato, il pregiudizio sessista che considera “goliardate” le molestie maschili e mette sotto accusa il comportamento delle vittime è molto radicato nella società.

La vita delle vittime di violenza deve rimanere privata e non “abusata” con pubblicazioni di chat o di fatti relativi alla vita privata. È troppo alto il rischio che così facendo per paura di essere esposte alla gogna mediatica le vittime di violenza non denunciino.

A tale scopo il piano prevede formazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore delle comunicazioni. Infatti l'Authority Pari Opportunità attiverà iniziative in tal senso in collaborazione con l'associazionismo di riferimento e con i centri antiviolenza, e patrocinerà ogni iniziativa e progetto presentato dalle associazioni che si occupano di violenza di genere.

Di fondamentale importanza in questo specifico settore è stata la divulgazione del materiale distribuito con la campagna “AGATA è” che verrà riproposta ed ampliata. Coloro che parteciperanno alla campagna e sosterranno i progetti in tale materia potranno conseguire un'apposita attestazione che riconosca un determinato percorso formativo.

Dovrà essere introdotto anche un apposito protocollo con l'Autorità Garante per l'Informazione al fine di prevenire e contrastare tutte le pubblicità sessiste nell'ambito dell'editoria.

I giornalisti che operano nella Repubblica di San Marino dovranno continuare a formarsi come tra l'altro già previsto all'interno del Codice Deontologico adottato alla Consulta dei giornalisti, affinché siano previsti moduli di approfondimento sulla corretta narrazione della violenza maschile contro le donne e siano pronti a contrastare le pubblicazioni lesive della dignità delle vittime.

L'Emittente radiotelevisiva nazionale San Marino RTV in collaborazione con la Segreteria di Stato con delega all'informazione e l'Authority per le Pari Opportunità si adopererà per la più ampia diffusione pubblica del monitoraggio annuale sulla rappresentazione

delle donne nella programmazione ed adotterà tutte le iniziative necessarie ed opportune per favorire un codice di autoregolamentazione, linee guida e strategie organizzative che definiscano standard orientati alla comunicazione non sessista e al rifiuto degli stereotipi che riguardano le donne.

C) PROTEZIONE E SOSTEGNO

Il piano prevede diversi strumenti finalizzati a mettere a disposizione delle vittime di violenza i mezzi per garantire la presa in carico e l'uscita dalla violenza, affinché venga restituita la piena dignità ed autonomia alla donna.

La tutela riguarderà non solo le donne che hanno subito violenza, ma anche i minori che hanno assistito alla violenza all'interno della famiglia, nonché di eventuali testimoni.

La presa in carico delle vittime di violenza e dei minori deve essere incentrata nell'interesse superiore delle vittime, attraverso un approccio integrato nel quale rientrano le misure relative al rafforzamento dei servizi di supporto specializzati e generali per le vittime di violenza ed i loro figli.

Un tema importante è quello della **violenza assistita**, definita come “il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”. Il trattamento delle bambine/i ed adolescenti vittime di violenza assistita necessita di interventi specifici ed adeguati per gli effetti derivanti da questo tipo di trauma, nelle sue diverse declinazioni. Un'attenzione particolare, seppur nella realtà sammarinese ad oggi non sono stati evidenziati casi in tale ambito, va data agli orfani di femminicidio, cioè alle vittime di violenza assistita omicida che, necessitano di attenzione, di protezione e di cure particolari.

La tutela viene articolata secondo le seguenti priorità:

1. presa in carico delle donne e dei minori che hanno subito violenza attraverso una rete che offre servizi di protezione, assistenza e sicurezza, mediante un approccio multidisciplinare, con la presenza di personale specializzato ed adeguatamente formato che garantisce anche una stretta collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura;
2. percorsi di sostegno economico, finanziario, lavorativo ed abitativo. Solo con tali tipi di intervento sarà effettivamente possibile la fuoriuscita delle vittime dalla violenza;
3. linea telefonica gratuita nazionale: 0549/994800;

4. protezione e supporto dei minori vittime di violenza assistita e/o dei testimoni di episodi di violenza.

1. L'accoglienza ed il supporto sociale e psicologico per le vittime di violenza (diretta e/o assistita) in fase di emergenza è un elemento fondamentale, in quanto consente un supporto emotivo immediato e una valutazione delle risorse psicologiche e della rete sociale del soggetto. In tale fase è inoltre possibile ottenere dalle vittime, importanti informazioni riferite al trauma vissuto e, se necessario, fornire un sostegno nell'esposizione dei fatti per l'eventuale denuncia dell'accaduto. A tal proposito lo stesso GREVIO sottolinea che "devono essere disponibili sia interventi di emergenza a breve termine che servizi di supporto a lungo termine, che includano consulenza psicologica, assistenza finanziaria, alloggio", pertanto risulta necessario prevedere la reperibilità degli assistenti sociali.

Per rispondere all'esigenza di accoglienza è stato individuato, un luogo protetto ed ospitale, nel quale le vittime possono essere accolte per il tempo necessario ad attivare il percorso di assistenza socio/sanitaria e legale.

Nello specifico il Centro:

- accoglie in urgenza per 24/48 ore o, in alcuni casi, fino a quando il Giudice non si esprime sull'accaduto;
- fornisce la protezione necessaria in situazioni a rischio;
- fornisce immediata assistenza dal personale socio/sanitario specializzato.

In virtù della casistica registrata nel 2022/2023 (3 donne e 6 minori), questa struttura non necessita al momento di essere implementata; essa infatti può essere attivata su chiamata.

Inoltre sono stati stipulati protocolli e convenzioni con case protette fuori territorio che possono accogliere le vittime di violenza sia nell'immediatezza dei fatti sia successivamente.

2. In merito al secondo punto (percorsi di sostegno economico, finanziario, lavorativo e abitativo per le vittime), si rappresenta che l'Authority Pari Opportunità è titolare di un Fondo in apposito Capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art.7 della Legge 60/2012, sul quale vengono registrati tutti gli oneri connessi all'applicazione della pertinente normativa, tra cui: il fondo di assistenza alle vittime, gli obblighi di formazione professionale, il compenso in favore dei membri introdotto

con Legge 22 dicembre 2021 n.207; ed ogni altra attività destinata al potenziamento della prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne e di genere.

La dotazione di tale capitolo di spesa viene costituita annualmente:

- dai fondi stanziati dallo Stato in sede di adozione della Legge sui Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici;
- dalle somme frutto di donazioni da privati cittadini, operatori economici, Enti Associazioni e qualsiasi altro benefattore;
- dalle somme derivanti da risarcimenti per procedimenti penali in cui l'Authority Pari Opportunità si costituisce parte civile ai sensi dell'art. 29 della Legge 160/2015. A seguito dell'istituzione di un fondo a rendere conto per permettere una gestione più snella delle somme ivi depositate, che sono destinate all'assistenza delle vittime, per spese urgenti, è stata altresì prevista l'operatività di una carta di credito la cui attivazione dovrà essere perfezionata entro il prossimo semestre.

Di concerto con la Segreteria di Stato per la Sanità e i servizi sociali ISS, è in corso di definizione un regolamento che disciplini con maggiore chiarezza l'utilizzo dei suddetti fondi, mettendo ordine nella stratificazione normativa che si è creata con i vari testi legislativi, e che disciplini l'accesso all'aiuto economico destinato alle vittime attraverso un iter definito, che ne determini il percorso di uscita dalla violenza e che le stesse potranno sottoscrivere al momento della richiesta di sostegno economico.

Per agevolare ulteriormente l'inserimento della vittima nella realtà economica è allo studio un progetto di legge, al fine di prevedere la concessione di credito agevolato per le vittime di violenza. Tale strumento contribuirà al sostentamento e all'autonomia delle donne.

Oltre a tali interventi di sostegno finanziario sarà necessario stipulare accordi con le associazioni sindacali, sia per attivare misure atte a garantire il reinserimento lavorativo delle vittime di violenza, sia per concordare permessi retribuiti nel caso di allontanamento dal luogo di lavoro dovuto a violenze subite per le quali è necessario allontanare la donna dall'abitazione familiare e dal luogo di lavoro.

Si ravvisa l'esigenza di attivare percorsi di *empowerment* economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa nell'ambito della protezione e del sostegno alle donne vittime di violenza.

La violenza economica è una forma particolarmente subdola di violenza contro le donne e il percorso di *empowerment* acquisisce maggior impatto se coinvolge anche gli uomini.

Sono percorribili diverse aree di intervento, tra le quali:

- la sottoscrizione di Protocolli e norme specifiche sull'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- l'attuazione di percorsi di formazione con tirocini retribuiti, strumenti già attivabili per l'inserimento occupazionale;
- collaborazione con UNIRSM per il lancio di un corso di educazione finanziaria rivolto soprattutto alle donne, al fine di poter rafforzare la loro indipendenza anche finanziaria e di gestione dei propri guadagni;
- regolamentazione e prolungamento del congedo lavorativo per le donne vittime di violenza fino a 6 mesi;
- la predisposizione di ulteriori contributi per il supporto al lavoro autonomo femminile;
- individuazione di percorsi di autonomia abitativa attraverso l'inserimento delle donne in uscita dalla violenza nelle graduatorie dell'edilizia residenziale, prevedendone specifiche priorità.

3. Nell'anno 2020 è stato attivato il numero telefonico 0549 994800, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Al fine di garantire un servizio H24, il Centro Salute Donna in sinergia con la Centrale Operativa delle Forze dell'Ordine ha attivato la seguente procedura:

- gli operatori dell'UOS Salute Donna (sede del Centro d'Ascolto per le vittime di Violenza di Genere) rispondono durante gli orari di apertura del servizio;
- negli orari e nei giorni di chiusura dell'UOS Salute Donna, risponde la centrale Operativa delle Forze dell'Ordine, su linea dedicata, la quale può attuare a seconda delle necessità un intervento urgente nelle modalità stabilite dal loro protocollo interno oppure raccoglie la segnalazione differibile poi alla Psicologa del servizio competente.

La procedura verrà modulata in modo tale che la reperibilità H24 venga strutturata per consentire che siano gli assistenti sociali a rispondere alle chiamate al fine di garantire un intervento il più possibile appropriato.

In ottobre 2022 a seguito di interlocuzioni con l'Associazione italiana "Telefono Rosa", si è palesata l'esigenza di predisporre corsi di formazione *ad hoc* per il volontariato nell'ambito della lotta e prevenzione verso la violenza contro le donne.

A tal proposito, l'Authority è impegnata a individuare realtà volontaristiche e associazionistiche che possano aderire a tale progetto. Infatti, sulla base dell'esperienza italiana è dimostrato che poter avere un primo contatto con personale volontario formato

e specializzato nell'approccio alle vittime di violenza è molto più efficace ai fini della prevenzione e contatto della vittima e poi in un secondo momento con i professionisti che possono adeguatamente prendere in carico la donna.

4. L'art. 26 della Convenzione di Istanbul impone di realizzare azioni specifiche di protezione e tutela dei minori vittime della violenza assistita. Il piano, quindi, prevedrà appositi interventi a tutela di tali vittime affinché siano garantiti gli stessi servizi forniti alle vittime dirette. Adeguati strumenti di sostegno economico verranno rivolti ai minori orfani di femminicidio.

Gli studi hanno, infatti, dimostrato che i minori che assistono alle aggressioni di uno dei genitori nei confronti dell'altro spesso sviluppano problemi emotivi, disturbi del funzionamento cognitivo e accettano atteggiamenti legati alla violenza che devono essere affrontati a lungo termine con consulenze e terapie psicologiche.

Già la legge 97/2008 disciplina diverse misure di protezione per i minori che sono vittime dirette della violenza commessa da un genitore, un tutore o altri parenti, come la nomina di un curatore che li rappresenti in tribunale (Articolo 18), e l'assistenza di un esperto di psicologia infantile nel procedimento penale (Articolo 23). L'Articolo 6 della Legge 57/2016 ha esteso l'applicabilità dei servizi di supporto previsti dalle Leggi 97/2008 e 57/2016, per le donne adulte vittime di violenza, anche ai minori testimoni, riconoscendo così il loro status di vittime indirette di violenza.

D) PUNIZIONE DELLE CONDOTTE

Il GREVIO, nel suo primo ciclo di monitoraggio, ha lasciato alcune Raccomandazioni relative alla repressione e punizione dei reati di violenza contro le donne⁷. La giustizia deve

⁷Raccomandazioni GREVIO in tema di prevenzione e punizione delle condotte di violenza contro le donne:

- **149.** Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità a introdurre un reato specifico di violenza psicologica per criminalizzare efficacemente tutti gli atti che danneggiano gravemente l'integrità psicologica di una persona, come richiesto dall'Articolo 33 della Convenzione di Istanbul.

- **152.** Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a rivedere la soglia richiesta per qualificare un comportamento come stalking, al fine di garantire che una condotta minacciosa che faccia temere alla vittima per la sua incolumità, a prescindere da qualsiasi grave sofferenza e danno morale, sia criminalizzata.

- **156.** Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a indagare, perseguire e punire efficacemente gli atti di violenza del partner, utilizzando appieno le disposizioni disponibili nel Codice Penale sammarinese, anche garantendo il perseguimento ai sensi dell'Articolo 235 del Codice Penale.

- **163:** Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi a riformare il Codice Penale affinché tutte le disposizioni di legge che contemplano la violenza sessuale si basino sulla nozione di consenso liberamente dato, come richiesto dall'Articolo 36 della Convenzione di Istanbul. Incoraggia inoltre fortemente le autorità ad adottare misure volte ad aumentare i livelli di segnalazione della violenza sessuale

essere applicata in tempi celeri, le violenze devono essere investigate il prima possibile per evitare il protrarsi di ulteriori violenze, e gli autori devono essere puniti ai sensi delle norme del Codice penale.

Con le disposizioni organizzative del Dirigente del Tribunale in data 4 novembre 2020 erano stati fissati criteri di priorità ed urgenza da osservare nei casi di procedimenti penali per i quali era vicino il termine di prescrizione del reato, con particolare riferimento a quelli che hanno ad oggetto fatti generanti l'allarme sociale e alle fattispecie con vittime minori o con parti civili costituite. Successivamente, nel provvedimento organizzativo del 5 ottobre 2022, i criteri di priorità ed urgenza sono stati estesi, a prescindere dalla prossimità della prescrizione del reato, ad ogni procedimento riguardante atti persecutori, atti di violenza contro le donne o di violenza domestica e maltrattamenti in ambito familiare.

La rapidità dei procedimenti penali all'interno dei quali le vittime possano ottenere giustizia è di fondamentale importanza, ma lo è ancora di più adottare tutti quegli strumenti come, ad esempio le misure cautelari, che possono attivare forme di protezione anticipata delle vittime di reati di violenza.

Il nostro ordinamento non conosce, in tale materia, le misure di prevenzione "amministrative", cioè quelle misure che addirittura anticipano gli ordini di protezione emessi dall'autorità giudiziaria.

Le misure di prevenzione emesse dall'autorità giudiziaria nelle quali, rientrano gli ordini di protezione, hanno un contenuto afflittivo per il destinatario, consentono una protezione più completa della vittima, e seguono regole giurisdizionali in cui è garantito il diritto alla difesa.

- **166.** Il GREVIO incoraggia le autorità sammarinesi a modificare il loro diritto penale in modo da assicurare che la condotta di indurre una donna o una ragazza a subire uno degli atti elencati nell'Articolo 38.a della Convenzione di Istanbul sia criminalizzata.

-**171:** Il GREVIO sollecita le autorità sammarinesi ad adottare le misure necessarie a garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, sia soggetto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

-**202:** Il GREVIO incoraggia fortemente le autorità sammarinesi a rivedere il loro sistema di ordinanze di allontanamento e di protezione al fine di:

- garantire che le vittime di violenza domestica abbiano accesso, in situazioni di pericolo immediato, a ordinanze urgenti di allontanamento che soddisfino i requisiti dell'Articolo 52 della Convenzione di Istanbul;
- assicurare che le ordinanze restrittive e/o di protezione siano disponibili in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, come lo stalking, le molestie sessuali e le forme digitali di violenza contro le donne, e senza indebiti oneri amministrativi per la vittima;
- valutare l'uso delle misure di protezione al fine di identificare e superare eventuali ostacoli nell'attuazione delle Leggi 97/2008 e 57/2016;
- sviluppare un sistema globale di raccolta dati sull'emissione di ordinanze urgenti di allontanamento e di protezione, compreso il numero di ordinanze richieste ed emesse, il numero di violazioni di queste ordinanze e le sanzioni imposte in seguito a tali violazioni.

Così non è per le misure di prevenzione amministrative, che oltre ad avere un contenuto afflittivo limitato per chi le subisce (con conseguente minore tutela per la vittima), sono erogate da un'autorità attraverso un procedimento amministrativo molto veloce e meno garantito rispetto ai procedimenti giurisdizionali; ne sono un esempio – in Italia - gli ordini di ammonimento emessi dai Questori⁸.

Ancora, nell'ambito della giustizia è necessario implementare le normative che consentano alla donna vittima di violenza di ottenere velocemente una piena tutela attraverso una stretta collaborazione tra Forze di Polizia, Magistratura e Polo Pari Opportunità.

In particolare:

- le forze di Polizia devono riferire immediatamente, e comunque entro e non oltre 24 ore, al Commissario della Legge la notizia di reato acquisita;
- il Commissario della Legge, nel caso in cui proceda per violenza domestica o di genere, entro un breve lasso di tempo (stabilito dalla legge che dovrà essere approvata) e comunque entro e non oltre 48 ore, dovrà assumere informazioni dalla parte lesa o da chi ha denunciato i fatti di violenza;
- tutti gli atti di indagine dovranno avvenire senza indugio.

E) MONITORAGGIO

Strumento necessario per comprendere e conseguentemente intervenire in modo specifico nell'ambito della violenza di genere è la raccolta dei dati.

Il Piano con l'obiettivo di estendere la condivisione dei dati relativi ai vari aspetti del fenomeno, in base ai settori di azione e di interesse, prevede la creazione di un Sistema Informativo Integrato per permettere una valutazione multilivello, avere una visione più completa del fenomeno e poter agire di conseguenza.

In adempimento a quanto suggerito dal GREVIO si intende reperire anche ulteriori dati quali:

⁸ L'Ammonimento del Questore è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009 con una serie di modifiche legislative nel corso degli anni che ne hanno ampliato la portata. Nasce per garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale e consiste nell'avvertimento, rivolto dal Questore allo Stalker o al maltrattante, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o di violenza. La vittima deve avanzare tale richiesta ed il Questore verificati i fatti adatterà il provvedimento. Nell'ordinamento italiano, con l'ammonimento il Questore può oltre ad applicare la misura offrire al maltrattante la possibilità di uscire dalla spirale di violenza attraverso la sua presa in carico per sottoporlo ad un programma di prevenzione apposita. Nel corso del 2022 il Questore di Rimini ha emesso 34 ammonimenti di cui 7 per violenza domestica, 23 per stalking e 4 per cyberbullismo.

- N. di ordini di protezioni richiesti;
- N. di ordini di protezione violati;
- N. di remissione di querela e/o ritrattazione delle stesse;
- qualora i provvedimenti emessi siano nei confronti di soggetti autori di reato che abbiano già avuto una condanna, un'archiviazione oppure che siano già stati segnalati al giudice tutelare. Veicolando e raccogliendo tutte le varie segnalazioni si riuscirà a classificare i dati in maniera precisa rendendo la raccolta dati più semplice ed efficace.

IV - Percorso di attuazione

POLITICA ED ISTITUZIONI

Il piano definisce la programmazione politica ed istituzionale del triennio 2024-2026 per ottemperare a quanto previsto nella Convenzione di Istanbul e alle raccomandazioni del GREVIO.

Il Piano viene adottato con delibera del Congresso di Stato.

Si ritengono prioritari i seguenti interventi:

- 1) attivazione dell'Ufficio Segreteria Tecnico-Amministrativa per le pari opportunità, la bioetica e l'inclusione sociale come previsto all'art. 5 del Decreto Delegato n. 143/2023;
- 2) costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro per l'attività di confronto, di analisi e di studio, volta a definire le misure normative per l'istituzione del Polo per le Pari Opportunità e per la Prevenzione e il contrasto alla discriminazione e all'intolleranza;
- 3) modifica dell'art. 19 e dell'art. 32 della Legge n. 97/2008;
- 4) definizione di un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati e Notai per l'assistenza legale alle vittime di violenza nei casi di urgenza;
- 5) implementazione della rete telefonica anti violenza per donne e minori;
- 6) attuare e prevedere la reperibilità H24 degli assistenti sociali;
- 7) rafforzare la campagna informativa "AGATA è" e l'applicazione TECUM;
- 8) sensibilizzare gli organi di stampa e televisione a promuovere la cultura della parità di genere, anche attraverso articoli e pubblicità periodiche mirate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;
- 9) eventuale sottoscrizione di protocolli con le associazioni che statutariamente si occupano di pari opportunità;
- 10) ridefinire i protocolli con le case di accoglienza limitrofe;
- 11) apportare modifiche legislative atte a rafforzare e ampliare la protezione nei confronti delle donne vittime di violenza, nonché rivedere il regime delle misure cautelari e di prevenzione, al fine di assicurare una tutela più ampia e efficace dei diritti fondamentali e dell'incolumità delle donne.

L'attuazione del Piano ricomprende altresì:

- 1) la somministrazione di questionari inerenti alla conoscenza del fenomeno della violenza di genere alla cittadinanza;
- 2) l'attuazione di protocolli coordinati tra tutte le istituzioni per la valutazione del rischio;
- 3) misure e strumenti volti alla concessione di linee di credito agevolato in favore delle donne vittime di violenza economica e non solo.
- 4) la promozione, la formazione e la coordinazione dei volontari nel supportare l'attività del Centro d'Ascolto, nonché di tutta la rete antiviolenza;
- 5) l'attuazione di un piano di collaborazione con le associazioni di volontariato;
- 6) la definizione di protocolli con associazioni sindacali e datoriali volte ad introdurre permessi speciali e congedi straordinari per le vittime di violenza che si trovano costrette ad allontanarsi dal luogo di lavoro per essere accolte in case rifugio;
- 7) di dare esecuzione alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla violenza e le molestie sui luoghi di lavoro alla quale la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto Consiliare 23 marzo 2022 n.42;
- 8) l'introduzione di strumenti formativi per le scuole con riferimento all'educazione della parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.